

## LEGGE UNGHERESE SULL'EMIGRAZIONE

(Marzo 1903.)

Diamo qui appresso la traduzione della legge ungherese sull'emigrazione, approvata l'11 marzo 1903 e pubblicata nel suo testo ufficiale nell'*Országos Törvénytár*, il 14 marzo 1903.

### Legge sull'emigrazione, dell'11 marzo 1903.

#### CAPO I.

##### Dell'emigrazione in generale.

1. Agli effetti di questa legge, è considerato emigrante colui che si reca all'estero per un tempo indeterminato in cerca di un'occupazione stabile.
2. Non possono però emigrare:
  - a) coloro che sono obbligati al servizio militare, senza previo consenso dell'autorità competente;
  - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale, per un reato punibile con pena restrittiva della libertà personale, come pure i condannati, prima che sia scontata la pena;
  - c) i minorenni, senza il consenso scritto e legalizzato del padre o tutore. I maschi sotto i 15 anni e le femmine minorenni debbono però essere anche accompagnati da persona adulta e di fiducia ed avere assicurato il collocamento sul luogo di destinazione;
  - d) i genitori che intendono lasciare in patria fanciulli sotto i 15 anni, senza avere assicurato il loro mantenimento;
  - e) le persone che non hanno il denaro necessario per il viaggio fino al luogo di destinazione, o che non abbiano i requisiti prescritti per gli immigranti dallo Stato nel quale intendono emigrare;
  - f) coloro ai quali sia stato promesso il trasporto gratuito, completamente o in parte, o l'anticipazione delle spese di trasporto, dal governo di uno Stato estero o da una Società di colonizzazione od anche da un privato, per recarsi all'estero a scopo di colonizzazione o con fine analogo.
3. Ogni emigrante deve essere provvisto di un passaporto con l'indicazione dello Stato nel quale intende emigrare.

4. Il ministro dell'interno avrà cura che gli emigranti ricevano, su loro richiesta, informazioni dettagliate ed esatte, in materia di emigrazione, su quello Stato o quella regione in cui essi intendono emigrare.

5. Il ministro dell'interno può temporaneamente vietare a tutti o a determinate categorie di persone di emigrare in uno Stato o in un paese, quando la vita, la salute, la moralità o la proprietà degli emigranti vi siano esposte ad un serio pericolo.

6. Il ministro dell'interno può limitare l'itinerario delle navi che trasportano emigranti a una o più vie determinate, allo scopo di meglio esercitare la necessaria vigilanza e curare gli interessi degli emigranti stessi.

## CAPO II.

### Vettori e loro procuratori.

7. Chi intende assumere il trasporto degli emigranti, deve averne l'autorizzazione dal ministro dell'interno.

8. Possono ottenerla:

1° gli imprenditori nazionali, così persone singole come società, se il proprietario o i membri della società personalmente responsabili e, nelle società per azioni, la maggioranza dei componenti la direzione siano di nazionalità ungherese, a meno che non siano sotto accusa di crimine o delitto, o, in generale, colpiti da mandato di cattura per reati commessi a scopo di lucro, o non siano stati condannati per contravvenzione alla legge e purché non vi sia alcuna fondata obiezione contro la loro moralità e fidejuzza.

2° gli imprenditori esteri, persone singole o società, purché:

a) nominino, per il territorio della corona ungherese, un mandatario che sia cittadino ungherese, risieda in Ungheria, e, nelle operazioni di emigrazione, rappresenti il mandante, tanto verso l'autorità, quanto verso i privati;

b) si sottomettano alle leggi e ai tribunali ungheresi per tutte le eventuali controversie in fatto di trasporto d'emigranti.

9. Chi chiede la suddetta autorizzazione, deve dimostrare che è in grado di effettuare con sicurezza il trasporto d'emigranti e deve prima depositare una cauzione di almeno 100,000 corone.

10. L'autorizzazione può essere concessa soltanto per determinati paesi, determinate regioni o singole località e, per quanto riguarda i viaggi transoceanici, soltanto per determinati porti.

11. L'imprenditore è obbligato a sottoporre all'approvazione del ministro dell'interno la tariffa dei noli.

Non può essere percepita alcuna tassa di trasporto, oltre quelle già prestabilite.

12. È proibito di pubblicare, o spedire a privati, inviti e manifesti in materia di emigrazione, all'infuori di quelli relativi agli orari, al trattamento degli emigranti e ai noli. È inoltre proibito, tanto all'imprenditore, quanto ai suoi dipendenti, di indurre o eccitare all'emigrazione, sia a voce, sia per iscritto, di andare di casa in casa, di richiedere o accettare, oltre il nolo, qualsiasi compenso in denaro o in lavoro, e di fare anticipazioni agli emigranti.

13. L'imprenditore può, col consenso del ministro dell'interno, esercitare la sua industria anche per mezzo di un mandatario, come pure può aprire una succursale. In questa, la nomina di un mandatario è obbligatoria.

Circa la persona del mandatario è necessaria l'approvazione del ministro dell'interno.

14. Può ottenere la nomina a mandatario (*Stellvertreter*) soltanto:

a) chi è cittadino ungherese;

b) colui che risiede nel territorio di quel municipio o di quei municipi, dove esplica la sua azione;

c) chi non è sotto tutela, curatela o in stato di fallimento o sotto procedimento penale per crimini o delitti; chi non è soggetto a pena restrittiva della libertà per un reato commesso a scopo di lucro, o non fu condannato per contravvenzione alla legge XXXVIII del 1881 o alla presente legge, e sulla cui moralità e fidejuzza non vi sia nulla da dire.

15. L'imprenditore può nominare uno o più rappresentanti (*Bevollmächtigter*) per la conclusione dei contratti di trasporto. Per la nomina di ogni rappresentante è necessario, in ciascun caso, l'assenso del ministro dell'interno.

16. L'imprenditore è civilmente responsabile di ogni operazione di emigrazione compiuta dai suoi procuratori.

17. Il rappresentante non può essere retribuito in ragione del numero dei contratti da lui conclusi, ma deve ricevere soltanto il compenso precedentemente fissato.

18. Rappresentante può essere nominato solo colui che risponde alle condizioni stabilite nell'articolo 14 per i mandatari.

Impiegati e dipendenti governativi e comunali, curatori di anime e insegnanti non possono essere nominati rappresentanti.

19. L'azione del rappresentante non può estendersi che nel territorio di un determinato comune o di parecchi determinati comuni.

In uno stesso territorio non può agire che un solo rappresentante di uno stesso imprenditore.

20. Il rappresentante non può esercitare la sua azione che personalmente, e nè lui nè un suo parente o impiegato può fare operazioni di emigrazione per altri vettori o per proprio conto.

È proibito, così al rappresentante come ad ogni suo dipendente, di diffondere o mandare a privati, oltre alle notizie relative all'orario, al vitto e al prezzo di trasporto, qualunque invito o pubblicazione concernente l'emigrazione; è inoltre proibito di indurre o eccitare ad emigrare, a voce o per iscritto, di andare di casa in casa, di chiedere o accettare dagli emigranti, oltre al prezzo del nolo, qualunque altro compenso in denaro o lavoro e di fare anticipazioni agli emigranti.

21. L'autorizzazione accordata al vettore o al suo mandatario come pure l'assenso accordato al rappresentante, possono essere sempre limitati o revocati dal ministro dell'interno.

L'autorizzazione deve revocarsi:

a) se il concessionario (vettore o rappresentante) non risponde più alle condizioni di cui agli articoli 8 e, rispettivamente, 14 e 18;

b) se siano intervenuti fatti tali che rendano il vettore, il mandatario o il rappresentante immeritevoli di fiducia per rispetto alla loro azienda.

L'autorizzazione è da revocarsi anche nel caso che il vettore non reintegri entro 15 giorni, dalla data dell'avviso, la cauzione, diminuita per prelevamenti fatti a tenore di legge.

22. La cauzione depositata dall'imprenditore serve per far fronte a tutte le obbligazioni derivanti dall'esercizio della sua industria verso l'autorità e i privati, come pure per le ammende e le spese.

Il ministro dell'interno stabilisce con decreto la qualità della cauzione, le modalità del deposito, dell'amministrazione e restituzione della cauzione medesima.

23. Il vettore e il rappresentante sono obbligati a tenere libri rilegati e vidimati dal ministro dell'interno, in conformità delle prescrizioni del Codice di commercio, come pure un copialettere per la corrispondenza, e a conservare le lettere ricevute.

Il ministro dell'interno stabilirà con decreto le modalità della gestione, come pure il modulo da adottarsi pei contratti (articolo 26).

Egli, o chi ne fa le veci, e l'autorità di pubblica sicurezza sono autorizzati a controllare in qualunque tempo l'amministrazione, a fare estratti dei libri e principalmente a controllare il procedere del vettore, del suo mandatario e dei rappresentanti.

## CAPO III.

## Rapporti giuridici tra vettori ed emigranti.

24. Il vettore può assumere il trasporto degli emigranti soltanto in base ad un contratto scritto, concluso in precedenza.

25. È vietato di stipulare alcun contratto pel trasporto di persone non munite di passaporto, o che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2.

26. Il contratto sarà redatto in lingua ungherese, o, a colonne, in ungherese e nella lingua nazionale dell'emigrante, in tre esemplari, dei quali uno sarà consegnato all'emigrante, un altro resterà presso il vettore o il procuratore, e il terzo, in carta libera, sarà consegnato dal vettore o dal suo procuratore, entro otto giorni, a partire dalla conclusione del contratto, al primo impiegato del municipio.

Il contratto deve contenere:

- 1) la ditta del vettore e il nome e cognome, l'età e il domicilio dell'emigrante;
- 2) l'indicazione dell'itinerario e del luogo di destinazione;
- 3) l'ora precisa della partenza, e, per i viaggi transoceanici, l'indicazione della nave e del giorno della partenza;
- 4) l'indicazione della classe, se il viaggio avrà luogo per ferrovia, e la designazione dello spazio che potrà occupare sulla nave l'emigrante, ed eventualmente la sua famiglia col bagaglio, se per mare;
- 5) l'ammontare preciso del prezzo di trasporto e, nei viaggi per mare, la spesa pel vitto, in cifre e parole;
- 6) le disposizioni di questa legge concernenti i doveri del vettore e la soddisfazione da darsi in caso di reclami.

27. Il vettore ha i seguenti obblighi di fronte all'emigrante:

- 1) trasportare lui ed eventualmente la famiglia di lui col relativo bagaglio al luogo indicato nel contratto, per il nolo fissato, che non potrà essere in alcun caso aumentato;
- 2) aver cura dell'emigrante per tutta la durata del viaggio, fornendogli vitto ed alloggio sufficienti, sani, puliti, a meno che l'emigrante non si sia riservato nel contratto di procurarsi il mantenimento da sé, nel viaggio per terra;
- 3) fornire l'assistenza medica gratuita e, in caso di morte dell'emigrante durante il viaggio, provvedere al seppellimento di lui;
- 4) assicurare il bagaglio contro gli eventuali danni o perdite, nonché il capo di famiglia contro gl'infortuni, secondo la tariffa approvata dal ministro dell'interno.

I premi di assicurazione possono essere calcolati separatamente nel contratto, all'infuori del nolo;

5) se il viaggio subisce una dilazione o interruzione, senza che si possa provare la colpa dell'emigrante, il vettore deve mantenere e alloggiare quest'ultimo per tutto quel tempo, senza alcun compenso speciale, e trasportarlo poi, appena sia possibile, al luogo di destinazione, insieme col suo bagaglio.

È invece proibito:

1) di stabilire accordi, secondo i quali l'emigrante debba pagare il prezzo di trasporto mediante lavori da eseguirsi durante il viaggio o in tutto o in parte dopo l'arrivo al luogo di destinazione;

2) di limitare agli emigranti la libera scelta del luogo di loro soggiorno o della loro occupazione.

28. Se la dilazione dura più di una settimana, l'emigrante può rescindere il contratto ed esigere il rimborso del nolo pagato, salvo restando il suo diritto all'indennità per i danni sofferti, diritto ch'egli potrà far valere secondo le norme comuni di legge.

29. Il rimborso del nolo può essere preteso anche nel caso che l'emigrante, od uno dei membri della sua famiglia che lo accompagnano, muoia prima di intraprendere il viaggio di mare, oppure si possa provare che, al momento di imbarcarsi, ne sia impedito da malattia o da altra circostanza sopravvenuta senza sua colpa.

L'emigrante potrà richiedere il rimborso della terza parte del nolo, se prima di intraprendere il viaggio, si ritiri per qualunque altra causa.

30. Non sono validi i patti contrari al comma 2° dell'art. 11, o alle disposizioni degli art. 27, 28 e 29.

31. Il vettore è obbligato a rimpatriare gratuitamente quelle persone che, ad onta del divieto di cui all'articolo 25, egli trasportasse in paesi esteri.

32. Per i viaggi transoceanici, il vettore curerà che la nave sulla quale s'imbarcheranno gli emigranti sia in completo assetto per il viaggio, risponda a tutte le esigenze prescritte ed abbia gli attrezzi e le provvigioni necessari.

Lo stesso obbligo ha il comandante della nave.

33. La nave che trasporta gli emigranti sarà, prima della partenza, ispezionata da appositi funzionari, alla presenza dell'autorità del porto, per accertarsi che essa risponde alle prescrizioni degli articoli precedenti.

Inoltre gli emigranti e l'equipaggio di ciascuna nave saranno, prima della partenza di questa, sottoposti alla visita sanitaria di un medico ufficialmente a ciò designato.

34. Sono considerate navi da emigranti, nel senso di questa legge, tutte quelle che fanno viaggi per paesi fuori d'Europa e trasportano almeno 25 passeggeri, non contando quelli che viaggiano in singole cabine.

Il ministro dell'interno, d'accordo col ministro del commercio, ha facoltà di prescrivere istruzioni dettagliate circa la qualità, la sicurezza, l'armamento e il vettoviaggiamento di tali navi, nonché circa le ispezioni e i controlli per parte dell'autorità governativa, la visita sanitaria dei passeggeri e dell'equipaggio, l'esclusione delle persone malate, e finalmente circa l'imbarco e la protezione sanitaria e morale dell'emigrante.

#### CAPO IV.

##### Fondo per l'emigrazione.

35. Per potere, principalmente, sopperire in parte o totalmente alle spese di viaggio degli indigenti che vogliono tornare in patria, come pure per indirizzare gli emigranti all'estero, provvederli di lavoro, istituire ricoveri per i medesimi, per scopi di beneficenza, per corrispondere ai loro bisogni di religione e di istruzione sarà destinato un fondo speciale.

Questo fondo è costituito:

- a) dalla somma stanziata a tale scopo nel bilancio dello Stato;
- b) dalla somma fornita dai diritti provenienti dal rilascio dei passaporti, e che resterà disponibile, dopo prelevate le spese di bollo e le spese materiali;
- c) dalle tasse che saranno pagate dai vettori e che saranno indicate nell'atto di concessione;
- d) dal contributo annuale, da stabilirsi per convenzione, che dovrà essere corrisposto dall'istituto bancario incaricato dell'amministrazione e della spedizione in patria del danaro degli emigranti.

36. Il fondo per l'emigrazione è amministrato dal ministro dell'interno, che ne dispone e ne rende conto nei consuntivi annuali.

37. Il Governo dovrà curare la sicurezza dei depositi, l'amministrazione e spedizione in patria dei risparmi degli emigrati, servendosi all'uopo della cassa postale di risparmio o di qualunque altro accreditato istituto bancario nazionale.

## CAPO V.

## A u t o r i t à .

38. Per lo studio dei problemi concernenti l'emigrazione e per coadiuvare il ministro dell'interno nella trattazione degli affari relativi, è istituito un Consiglio di emigrazione.

39. Presidente di questo Consiglio è il ministro dell'interno e, in sua assenza, il sottosegretario di Stato. Ne sono membri un delegato del presidente del consiglio dei ministri, due delegati del ministero dell'interno, un delegato di ciascuno dei ministeri delle finanze, della giustizia, culto ed istruzione, commercio, agricoltura e difesa nazionale; inoltre 10 persone scelte dal ministro dell'interno fra gli appartenenti alle camere di commercio ed arti, alle società agricole, o fra gli studiosi di materie attinenti all'agricoltura, all'industria e al commercio.

40. Il ministro dell'interno stabilisce l'ordinamento e il regolamento interno del Consiglio dell'emigrazione.

41. Per l'esatta esecuzione di questa legge e la sorveglianza immediata di tutto il servizio dell'emigrazione, il ministro dell'interno può nominare un commissario dell'emigrazione, con qualità di impiegato governativo, e il personale ausiliario necessario.

42. Il commissario dell'emigrazione può assistere all'ispezione delle navi pel trasporto di emigranti (art. 32), e può anzi far ispezioni per proprio conto.

Sui difetti e sulle irregolarità riscontrati nel servizio, egli fa rapporto al ministro dell'interno e ne informa eventualmente le autorità locali.

I comandanti delle navi che trasportano emigranti sono tenuti a dare con esattezza tutti quegli schiarimenti, che dal commissario saranno loro richiesti, sull'itinerario e su tutte le condizioni della nave, e a permettere sempre l'ispezione delle loro navi e la visione dei registri e carte di bordo.

43. Il commissario dell'emigrazione dipende direttamente dal ministro dell'interno; il suo emolumento e quello del personale ausiliario sono stanziati nel bilancio annuale; le loro attribuzioni dettagliate sono regolate per decreto dal ministro stesso.

## CAPO VI.

## Sanzioni penali.

44. Commetterà una contravvenzione, e sarà punito coll'arresto fino a due mesi e con una multa fino a 600 corone, quel vettore o il suo mandatario, il quale:

1. violi le disposizioni degli articoli 11 e 12;
2. in caso egli abbia una succursale, non vi nomini un rappresentante, o nomini un rappresentante o procuratore, senza l'autorizzazione o approvazione del ministro dell'interno (art. 13 e 15);
3. violi le disposizioni degli articoli 17, 24 e 25;
4. non adempia agli obblighi prescritti negli articoli 27 e 32, anche se ciò accada all'estero;
5. contravvenga alle prescrizioni del decreto del ministro dell'interno, pubblicato in base all'art. 23, concernente l'amministrazione e l'uso dei moduli per il contratto, o alle istruzioni pubblicate dallo stesso ministro dell'interno, in base all'articolo 34, 2° comma.

Nel caso che il rappresentante commetta una contravvenzione, sciente il vettore, o che questi abbia trascurato di esercitare, secondo i casi, la dovuta sorveglianza, saranno passibili di pena ambedue.

Commette infrazione, ed è perciò passibile della stessa pena, anche il comandante della nave che trascuri il proprio dovere, ai termini dell'articolo 32, o non si attenga alle istruzioni, di cui al 2° comma dell'articolo 34, avvenga ciò nello Stato o all'estero.

45. Il rappresentante, che non osservi le disposizioni degli articoli 20 e 25, o le prescrizioni relative all'amministrazione, stabilite per decreto dal ministro dell'interno, in base all'art. 23, commette infrazione alla legge ed è passibile di arresto fino a due mesi e di una multa fino a 600 corone.

46. Chiunque si occupi di trasportare emigranti, senza averne ottenuta l'autorizzazione o approvazione di cui agli articoli 7, 13 e 15, o si faccia mediatore di trasporti, commette una contravvenzione e deve essere punito coll'arresto fino a 2 mesi e con una multa fino a 600 corone.

Le lettere, i manifesti ed altre stampe, come pure i registri di bordo, spediti da vettori o rappresentanti non muniti di licenza, devono essere sequestrati e confiscati dall'autorità competente.

47. Chi, in una riunione, eccita pubblicamente ad emigrare, a voce o mediante diffusione o pubblica mostra di una stampa o di uno scritto, è punito cogli arresti fino a due mesi e con una multa fino a 600 corone.

48. Commette infrazione alla legge, ed è punito con l'arresto fino a due mesi e con una multa fino a 600 corone, colui il quale pubblica, per mezzo della stampa, manifesti ed avvisi relativi all'emigrazione, per conto di un vettore o procuratore non autorizzato dal ministro dell'interno.

49. Le contravvenzioni alla presente legge, che non siano commesse a mezzo della stampa, sono di competenza:

In prima istanza: nei comuni piccoli e grandi, dell'*Oberstuhlrichter* o dello *Stuhlrichter*; nelle città con rappresentanza comunale (*Magistrat*) propria e quelle con diritto di giurisdizione, del *Polizeistadthauptmann*, o di chi ne fa le veci; in caso d'impedimento d'entrambi, dell'impiegato a ciò incaricato dalla rappresentanza comunale;

In seconda istanza: nei comuni piccoli e grandi e nelle città con magistrato proprio, del *Vizegespan*; nelle città con diritto di giurisdizione, della rappresentanza comunale.

Nella capitale, Budapest, e nei comuni di Ujpest e Rákospalota, in prima istanza della *Bezirkshauptmannschaft*, in seconda istanza dell'*Oberstadthauptmann*, o di chi ne fa le veci.

In terza istanza: del ministro dell'interno.

Le contravvenzioni all'art. 47, commesse per mezzo della stampa, sono di competenza della giuria, secondo l'art. 15 della legge XXXIV dell'anno 1897; ma per le contravvenzioni all'articolo 48, giudica il tribunale.

## CAPO VII.

### Disposizioni finali.

50. Per il fondo per l'emigrazione, di cui all'art. 34, è stanziata per l'anno 1903 la somma di 80,000 corone.

51. Con l'attuazione della presente legge restano abrogate la legge XXXVIII del 1881 e tutte le altre disposizioni relative all'emigrazione.

51. Il ministro dell'interno stabilirà il giorno dell'entrata in vigore della presente legge e ne curerà l'esecuzione.